



Istituto Comprensivo Foligno 4  
**Gentile da Foligno**

Scuola statale ad indirizzo musicale

Via Monte Soratte, 47, 06034 - Foligno (PG) | Tel: +39 0742-20819  
E-mail: pgic83700d@istruzione.it | P.E.C.: pgic83700d@pec.istruzione.it



Foligno, vedi segnatura

Prot.n., vedi segnatura

**Oggetto: Determina di liquidazione saldo parziale nei limiti del 20% dell'importo massimo applicabile spese di missione per la partecipazione alle mobilità nell'ambito del Progetto di mobilità del Consorzio Erasmus+ a.s. 2024/2025  
CONVENZIONE N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000216841  
CUP\_ B94C24000280006**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- PREMESSO** che con nota prot. 4559 del 05.07.2024 l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria individuava l'Istituto Comprensivo Foligno 4 quale Centro di costo per la gestione finanziaria del progetto di mobilità del Consorzio Erasmus+, seconda annualità, a.s. 2024/2025, Convenzione n. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000216841;
- DATO ATTO** che l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE - Italia, per conto della Commissione Europea, ha approvato e finanziato per complessivi € 54.960,00 il progetto di mobilità del Consorzio Erasmus+ per l'a.s. 2024/2025;
- VISTA** la Convenzione n. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000216841;
- VISTA** le note 1925 del 06.03.2025, 1979 del 07.03.2024, 1982 del 07.03.2025, 2199 del 14.03.2025, 3088 del 10.04.2025 e 3800 del 09.05.2025, con cui l'USR Umbria comunicava l'importo da corrispondere a ciascuna unità di personale che partecipa ai flussi di mobilità quale anticipo di missione;
- RILEVATO** che nelle medesime note si legge che *“la successiva erogazione del saldo del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dal partecipante sarà liquidato dietro presentazione della documentazione giustificativa di spesa, nei limiti dell'importo massimo applicabile come dedotto dall'Allegato 3 alla Convenzione”*;
- RILEVATO** che l'Istituzione Scolastica ha incamerato l'80% del finanziamento complessivo, mentre il restante 20% sarà erogato solo a seguito della conclusione e rendicontazione del progetto;
- RITENUTO** pertanto, di poter procedere al saldo parziale, nei limiti dell'80% dell'importo massimo applicabile dedotto dall'allegato 3 alla Convenzione e di poter procedere all'eventuale saldo solo a seguito della ricezione dell'ulteriore 20%;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1,

**Firmato digitalmente da ANTONELLA GENTILI**

comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- VISTO** il Programma Annuale 2025 approvato con delibera n. 82 del 13.01.2025;
- RICHIAMATE** le proprie determinazioni di liquidazione dell'anticipo del 60% dell'importo massimo applicabile come dedotto dall'Allegato 3 alla Convenzione" prot.2069 dell'11.03.2025, prot. 2070 dell'11.03.2025, prot. 2237 del 17.03.2025, prot. 2237 del 17.03.2025 e prot. 3840 del 12.05.2025;
- VISTE** le richieste di rimborso spese pervenute da alcuni dei partecipanti alle mobilità, con allegata adeguata documentazione giustificativa attestante le spese sostenute;
- RITENUTE** ammissibili le spese riguardanti esclusivamente i pasti e i trasporti con mezzi pubblici e car sharing;
- RITENUTE** ammissibili le spese sostenute per taxi e servizi analoghi esclusivamente in presenza di adeguata autodichiarazione attestante l'impossibilità di usufruire del trasporto pubblico;
- RITENUTE** non ammissibili le spese relative ad ingressi a musei e luoghi di interesse in quanto attività non previste nel programma della mobilità;
- VISTO** l'ultimo periodo del comma 12 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 ai sensi del quale *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"*.
- CONSIDERATO** che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 8/CONTR/11 del 7.2.2011 hanno avuto modo di rilevare che *"Anche nel sistema pregresso, l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un'accurata valutazione dei benefici per l'ente (in merito, ad esempio al risparmio delle spese di pernottamento ove la località non potesse essere raggiunta nell'arco della giornata ovvero al costo del trasporto di documenti e materiali). Ritenere che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio legittimi comunque il dipendente a conseguire il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del carburante ovvero per il pagamento dei pedaggi autostradali equivarrebbe a neutralizzare l'intento di riduzione della spesa sotteso all'art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010"* e che *"Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi"*;
- RITENUTE** pertanto, non ammissibili le spese sostenute per l'uso del mezzo proprio, ritenendo di dover invece corrispondere la sola somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici;
- RITENUTA** non ammissibile qualsiasi altra spesa non espressamente richiamata sopra;

#### **DETERMINA**

- di autorizzare la liquidazione del saldo delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alla

**Firmato digitalmente da ANTONELLA GENTILI**

mobilità nell'ambito del Progetto di mobilità del Consorzio Erasmus+ a.s. 2024/2025 CONVENZIONE N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000216841 CUP\_ B94C24000280006 nei limiti del 20% dell'importo massimo applicabile come dedotto dall'Allegato 3 alla Convenzione”;

| Gruppo e attività    | Destinazione | Partecipante       | Qualifica   | Sede di servizio | Importo |
|----------------------|--------------|--------------------|-------------|------------------|---------|
| 5- Corso strutturato | Irlanda      | Broccoli Francesco | Funzionario | USR Umbria       | 406,40  |

- di autorizzare la spesa complessiva di € 406,40 da imputare al Progetto P.2.7 CONSORZIO ERASMUS + USR UMBRIA A.S. 2024/2025 CONVENZIONE N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000216841 dell'esercizio finanziario 2025;
- di nominare la Prof.ssa Antonella Gentili quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sullatrasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

***Prof.ssa Antonella Gentili***

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 8 c. 2 D.Lgs n. 39/93*

**Firmato digitalmente da ANTONELLA GENTILI**